

Pietro Franzina - Omar Vanin

L'accertamento del diritto straniero

Norme e strumenti nella prospettiva
del giudice e di altre autorità



Giappichelli



L'accertamento del diritto straniero

Norme e strumenti nella prospettiva
del giudice e di altre autorità



Pietro Franzina - Omar Vanin

L'accertamento del diritto straniero

Norme e strumenti nella prospettiva
del giudice e di altre autorità



Giappichelli

© Copyright 2021 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 978-88-921-2183-6

ISBN/EAN 978-88-921-5939-6 (ebook - pdf)

L'opera è stata realizzata nell'ambito del Progetto europeo EJNita - Building bridges, 831373 - JUST-AG-2018/JUST-JCOO-EJN-AG-2018, cofinanziato dalla Commissione europea con i fondi del Programma Horizon 2020 - Justice Programme Just/2018/ Action grants.



G. Giappichelli Editore



Questo libro è stato stampato su carta certificata, riciclabile al 100%



Stampa: Stampatre s.r.l. - Torino

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

Indice

	<i>pag.</i>
<i>Premessa</i>	IX

Capitolo I

Il diritto straniero nella esperienza dell'operatore giuridico italiano

1. Gli scenari in cui l'operatore può imbattersi nel diritto straniero	1
2. Il valore del diritto straniero nell'ordinamento giuridico italiano	6
3. <i>Segue</i> : casi in cui il diritto straniero vale come fatto	8
4. L'operatore italiano e il diritto straniero: un incontro ineludibile	11
5. L'applicazione integrale del diritto straniero	14

Capitolo II

L'accertamento del diritto straniero ad opera del giudice

1. La conoscenza del diritto straniero nel processo	19
2. A chi spetta accertare il diritto straniero?	20

	<i>pag.</i>
3. Con quali mezzi si accerta il diritto straniero?	25
4. <i>Segue</i> : i mezzi previsti dalle convenzioni internazionali	26
5. <i>Segue</i> : le informazioni acquisite tramite il Ministero della Giustizia	29
6. <i>Segue</i> : la nomina di esperti e istituzioni specializzate	31
7. <i>Segue</i> : altri mezzi impiegati nella prassi	38
8. Quali le conseguenze della impossibilità di accertare il tenore delle norme straniere pertinenti?	40

Capitolo III

L'accertamento del diritto straniero ad opera di autorità non giudiziarie

1. Considerazioni comuni	45
2. L'ufficiale dello stato civile	47
3. Il notaio	49

<i>Massime</i>	53
----------------	----

<i>Bibliografia</i>	57
---------------------	----

Premessa

Il giudice italiano può talora dover decidere in base a norme prodotte da Stati stranieri. Anche altre autorità e altre figure investite di pubblici poteri debbono in qualche caso fare riferimento, per le proprie determinazioni, a regole straniere. È quanto accade, ad esempio, all'ufficiale di stato civile, al funzionario consolare o al notaio quando debbano compiere o ricevere degli atti riguardanti una situazione o un rapporto soggetti a una legge diversa da quella italiana.

Per il giudice e le altre figure appena evocate sorge, in tutti questi casi, la pratica necessità di determinare il tenore delle norme straniere pertinenti.

Questo scritto tratta delle questioni che interessano l'accertamento del diritto straniero da parte dell'operatore giuridico italiano: parla degli interrogativi che l'operatore può dover affrontare nel procurarsi la conoscenza delle norme straniere, e dei mezzi di cui può avvalersi a questo fine.

Si articola in tre capitoli. Il primo ripercorre le situazioni nelle quali l'operatore italiano può entrare in contatto col diritto straniero e si sofferma sul valore che dev'essere riconosciuto a tale diritto. Il secondo e il terzo capitolo concernono invece il processo che conduce l'operatore ad accertare il contenuto del diritto straniero. Vengono esplorate, rispettivamente, la prospettiva del giudice e quella degli altri operatori, esaminando i passaggi che conducono alla conoscenza

delle norme straniere e i problemi nei quali l'operatore potrebbe imbattersi nell'affrontarli. Una appendice propone una selezione di massime e brani della giurisprudenza sui temi trattati.

Realizzato nell'ambito del progetto *EJNita – Building Bridges*, finanziato dall'Unione europea, questo breve volume vuol essere un ausilio alla formazione e all'aggiornamento degli operatori del diritto. La trattazione privilegia gli aspetti di più spiccata rilevanza pratica. L'apparato delle note è ridotto all'essenziale. Una bibliografia, alla fine del volume, fornisce degli spunti per approfondire la tematica.

Pur costituendo l'esito della riflessione congiunta dei due autori, l'opera è riferibile a Pietro Franzina per il primo capitolo e a Omar Vanin per il secondo e il terzo.

Capitolo I

Il diritto straniero nella esperienza dell'operatore giuridico italiano

Sommario: 1. Gli scenari in cui l'operatore può imbattersi nel diritto straniero. – 2. Il valore del diritto straniero nell'ordinamento giuridico italiano. – 3. *Segue:* casi in cui il diritto straniero vale come fatto. – 4. L'operatore italiano e il diritto straniero: un incontro ineludibile. – 5. L'applicazione integrale del diritto straniero.

1. Gli scenari in cui l'operatore può imbattersi nel diritto straniero

L'operatore giuridico italiano può entrare in contatto col diritto straniero in contesti diversi.

Nella maggior parte dei casi, il diritto straniero entra in gioco perché le regole di diritto internazionale privato che operano nell'ordinamento italiano affidano a una legge straniera la disciplina del rapporto o della situazione giuridica su cui il giudice o l'autorità in questione debbono pronunciarsi.

Si immagini, ad esempio, che sia in questione davanti al Tribunale di Genova la pretesa risarcitoria avanzata dalla vittima di un incidente stradale occorso in Francia. Secondo l'art. 4, par. 1, del regolamento (CE) n. 864/2007 dell'11 luglio 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracon-

trattuali (Roma II)¹, la legge deputata a disciplinare il merito della lite è quella del paese in cui il danno si è verificato: nella specie, dunque, la legge francese. Per apprezzare la fondatezza in diritto della domanda dell'attore, come delle eventuali eccezioni del convenuto, il Tribunale di Genova dovrà dunque prendere a parametro le norme che disciplinano la responsabilità aquiliana nell'ordinamento francese, cioè gli artt. 1240 ss. del *code civil*, non dunque gli artt. 2043 ss. del codice civile italiano.

In qualche caso, l'indagine che il giudice deve svolgere sul diritto straniero non porta, almeno in prima battuta, sulle norme materiali di un ordinamento straniero, ma sulle norme di diritto internazionale privato ivi in vigore. Si prenda il caso seguente. Sempronia, cittadina della Repubblica Dominicana residente a Roma, afferma di essere figlia di Mevio, un italiano ugualmente residente nella Capitale. Si rivolge al Tribunale di Roma affinché accerti il legame di filiazione che li unisce. Ai sensi dell'art. 33 della legge n. 218/1995, i presupposti e gli effetti dell'accertamento dello stato di figlio sono regolati dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita, cioè dalla legge dello Stato di cui il figlio, in quel momento, possedeva la cittadinanza. Anche qui, immaginando che Sempronia abbia acquisito la cittadinanza dominicana alla nascita, risulta richiamato un ordinamento straniero. Senonché, a differenza del caso precedente, questa è un'ipotesi in cui il giudice italiano deve porsi il c.d. problema del rinvio. Deve cioè verificare se le norme di diritto internazionale privato dell'ordinamento dominicano richiamino a loro volta, per la disciplina del caso, un ordinamento diverso, e – in caso affermativo – se tale ulteriore richiamo, detto appunto rinvio, debba essere tenuto in considerazione, o meno, ai fini della

¹ G.U.C.E., L 199 del 31 luglio 2007, p. 40 ss.

individuazione del diritto applicabile. Il Tribunale di Roma dovrà dunque volgere l'attenzione, per cominciare, alle norme che nell'ordinamento dominicano regolano i conflitti di leggi in tema di filiazione. Si dà il caso che l'art. 49 della legge dominicana di diritto internazionale privato assoggetti la filiazione alla legge dello Stato in cui il figlio risiede abitualmente. Dato che Sempronia abita in Italia, si configura nella specie un rinvio c.d. indietro al diritto italiano. Il giudice deve tenere conto di un simile rinvio secondo le indicazioni di cui all'art. 13 della legge n. 218/1995.

Analoghe considerazioni valgono per il caso in cui risulti richiamato un ordinamento c.d. plurilegislativo, vale a dire un ordinamento nel quale coesistano, nella materia considerata, due o più sistemi privatistici distinti: se l'individuazione del sistema da cui va attinta la disciplina del caso di specie dipende dai criteri che presiedono in quell'ordinamento ai conflitti interlocali o interpersone – come prevede, ad esempio, l'art. 34 del regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi², l'operatore giuridico italiano potrebbe doversi procurare la conoscenza delle norme che fissano tali criteri.

Le regole sui conflitti di leggi, come l'art. 4 del regolamento Roma II o l'art. 33 della legge n. 218/1995, non sono peraltro le uniche capaci di propiziare, per l'operatore italiano, un contatto col diritto straniero.

Il giudice, per esempio, potrebbe dover determinare il contenuto di una o più norme straniere già al fine di stabilire se sussista nel caso di specie la giurisdizione italiana. Un passaggio per le norme straniere è talora richiesto, fra gli al-

² *G.U.U.E.*, L 183 dell'8 luglio 2016, p. 1 ss.

tri, dal regolamento (UE) n. 1215/2012 del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (*Bruxelles I bis*)³. Si supponga, ad esempio, che una società italiana, titolare di un brevetto, abbia concesso tale brevetto a una società finlandese e che, a fronte del mancato versamento delle *royalties* pattuite, la prima si sia rivolta al Tribunale di Milano chiedendo la risoluzione del contratto e la condanna la società finlandese al risarcimento del danno. In un caso di questo genere, ove non consti una *electio fori*, la giurisdizione italiana dipende – ai sensi dell'art. 7, punto 1, lett. a), del regolamento – dalla circostanza che l'obbligazione litigiosa dovesse essere adempiuta in Italia. Una giurisprudenza consolidata chiede di consultare, a questo scopo, la legge che disciplina la sostanza del contratto⁴. Se il contratto è retto da una legge straniera, il Tribunale di Milano dovrà, per accertare la propria competenza giurisdizionale, ricostruire il contenuto delle norme che, in quella legge, presiedono alla determinazione del luogo di esecuzione delle obbligazioni pecuniarie.

Anche le norme sulla efficacia delle decisioni straniere possono esigere in qualche caso un'indagine sul diritto straniero. Lo attesta, per limitarsi anche qui a un solo esempio, l'art. 64, lett. c), della legge 31 maggio 1995 n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato: fra le condizioni da cui dipende il riconoscimento in Italia di una sentenza straniera rientra la condizione che le parti si siano costituite in giudizio «secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo» o che la loro contumacia sia stata dichia-

³ *G.U.U.E.*, L 351 del 20 dicembre 2012, p. 1 ss.

⁴ Corte Giust., 23 aprile 2009, *Falco Privatstiftung e Thomas Rabitsch c. Gisela Weller-Lindhorst*, causa C-533/07, ECLI:EU:C:2009:257.

rata «in conformità a tale legge». In pratica, quando si faccia questione in Italia di una sentenza con cui il Tribunale di San Pietroburgo ha definito una lite ereditaria, il giudice italiano, per sincerarsi della riconoscibilità di tale sentenza, potrebbe doversi procurare la conoscenza delle pertinenti disposizioni del codice di procedura civile della Federazione Russa.

Non solo. Il giudice italiano potrebbe trovarsi dover assumere informazioni sul diritto straniero anche in funzione delle norme sulla assistenza giudiziaria internazionale. Si prenda, ad esempio, la convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1970 sulla assunzione delle prove all'estero in materia civile e commerciale⁵. Per regola, gli atti istruttori posti in essere dalle autorità di uno Stato contraente sulla base di una rogatoria sono compiuti secondo la legge dello Stato di dette autorità. L'autorità richiedente può nondimeno sollecitare l'impiego di modalità diverse, coerenti al proprio sistema processuale e utili ad assicurare l'utilizzabilità della prova nel procedimento ai fini del quale la prova stessa dev'essere raccolta. Il giudice italiano che si appresti a formulare una rogatoria ha dunque interesse a determinare quali siano, nel paese della prova, le norme regolatrici dell'atto istruttorio richiesto, così da stabilire se sia opportuno, o meno, domandare l'utilizzo di modalità diverse. Così, per esempio, ove sia contemplata l'audizione di un teste a Singapore, potrebbe essere opportuno stabilire che cosa dispongano le *Rules of Court* racchiuse nel *Supreme Court of Judicature Act* di Singapore.

La pratica necessità di attingere al diritto straniero si verifica, per esplorare una sola altra ipotesi, anche quando viene in gioco l'art. 16 delle disposizioni preliminari al codice civile. Lo straniero, vi si dice, è «ammesso a godere dei diritti ci-

⁵ Eseguita in Italia con legge 24 ottobre 1980, n. 745; per il testo e maggiori informazioni: <http://hcch.net>.

vili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità», cioè se l'ordinamento dello Stato di cui lo straniero possiede la cittadinanza concede ai cittadini italiani, nelle medesime circostanze, il godimento del diritto di cui si discute, o di un diritto analogo. Lo spazio di operatività di questa disposizione è oggi assai ristretto per effetto di norme interne, convenzionali e dell'Unione europea che qui non occorre richiamare⁶. Esistono tuttavia dei casi in cui il beneficio di certe posizioni giuridiche soggettive da parte di una persona fisica o giuridica straniera presuppone, in Italia, l'esame delle norme con cui avrebbe a che fare un cittadino italiano nel paese straniero in questione. Così, se i soci della società italiana Alfa contempla la nomina ad amministratore di un cittadino straniero, non residente in Italia, occorre verificare se le norme del paese di cittadinanza della persona in questione si oppongano a che un cittadino italiano diventi amministratore di una società di quel paese.

2. Il valore del diritto straniero nell'ordinamento giuridico italiano

Che cosa può o deve vedere nel diritto straniero l'operatore giuridico italiano chiamato a servirsene? Deve scorgervi un insieme di regole, omologhe a quelle italiane ancorché magari diversissime da esse nel contenuto, o piuttosto una serie di fatti, suscettibili di incidere solo a questo titolo sulle determinazioni da assumere nella specie?

Non è possibile dar conto in questa sede delle questioni di ordine teorico a cui allude questo interrogativo, né tantomeno rispondervi in modo compiuto. Conviene semmai mettere in

⁶ V. per tutti, anche per ulteriori riferimenti, E. CALÒ, *L'itinerario del principio di reciprocità dall'Italia autarchica all'Italia della globalizzazione: il versante notarile*, in *Foro napoletano*, 2015, p. 611 ss.

luce alcuni dati di carattere normativo capaci di guidare concretamente in quest'ambito il lavoro dell'operatore.

Il primo dato è di carattere generale. Si ricava dagli artt. 14 e 15 della legge n. 218/1995. L'art. 14, come si dirà meglio in seguito, stabilisce che l'accertamento del contenuto della legge straniera «è compiuto d'ufficio dal giudice». L'art. 15 aggiunge che la legge straniera «è applicata secondo i propri criteri di interpretazione e di applicazione nel tempo». Le due previsioni, tanto più se lette assieme, indicano che il sistema italiano di diritto internazionale privato scorge nel diritto straniero, in linea di principio, un corpo di precetti giuridici. In sostanza, quando le norme operanti in Italia affidano al diritto straniero la soluzione di una data questione giuridica, le autorità dello Stato sono legittimate (e tenute) a vedere in quel diritto la fonte della disciplina della specie: sono allora soggette a tale disciplina così come sarebbero soggette alle norme italiane se il caso fosse retto dalla legge italiana.

La circostanza che il diritto straniero si veda riconosciuto in Italia uno statuto omologo a quello del diritto italiano non significa, in realtà, che il trattamento riservato al primo sia identico sotto ogni aspetto a quello di cui gode il secondo. Le norme straniere, in altre parole, non vengono «assorbite» nell'ordinamento italiano, e non si confondono con esso: proprio l'art. 15 esige di tener conto dell'origine «estranea» di quelle norme, e di usarle per quel che sono, cioè delle norme che nascono in un ordinamento straniero e vengono impiegate come tali dall'operatore italiano. È del resto pacifico che il ricorso al diritto straniero possa subire – in Italia – delle limitazioni diverse e ulteriori rispetto a quelle cui può andare incontro una norma italiana: l'applicazione delle norme straniere, per richiamare una sola macroscopica differenza, soggiace in generale al limite del non incompatibilità con l'or-

dine pubblico italiano, cioè della sua non contrarietà con i valori fondamentali dell'ordinamento italiano.

I rilievi appena svolti, per quanto fondati su disposizioni di matrice interna, come appunto gli artt. 14 e 15 della legge n. 218/1995, rivestono una portata generale, nel senso che valgono in linea di principio in relazione a tutte le norme suscettibili di esporre l'operatore giuridico italiano al diritto straniero, comprese quelle contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia o per l'Unione europea, e quelle racchiuse in testi legislativi dell'Unione.

Questa attitudine espansiva si deve fondamentalmente al fatto che le norme convenzionali e quelle di matrice europea evitano quasi sempre di prendere posizione sul problema dello statuto del diritto straniero di cui nondimeno prescrivono, o permettono, l'utilizzo. Di fatto, il silenzio serbato sul punto autorizza i singoli Stati vincolati da quelle norme a seguire, a questo riguardo, l'atteggiamento definito a livello interno, nella misura in cui ciò non comprometta l'effetto utile delle norme convenzionali o europee in questione (un rischio che non sussiste se lo Stato in questione, come nel caso dell'Italia, rifiuta per regola di degradare il diritto straniero a mero fatto).

3. *Segue*: casi in cui il diritto straniero vale come fatto

Il secondo dato normativo di cui è bene essere consapevoli per ricostruire il valore del diritto straniero rappresenta una deroga all'approccio generale appena tratteggiato. Alcune delle disposizioni che prefigurano l'impiego del diritto straniero indicano infatti che le norme straniere debbono essere utilizzate dall'interprete in quanto meri elementi di fatto.

È emblematico, al riguardo, l'art. 17 del regolamento Roma II sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, citato poc'anzi. Vi si prevede che, nel valutare il com-

portamento del presunto responsabile, si tiene conto, «quale dato di fatto», delle norme di sicurezza e di condotta in vigore nel luogo in cui si è verificato il fatto. In altri termini, le norme di sicurezza e di condotta della *lex loci delicti* vengono in rilievo nel giudizio di responsabilità anche quando non integrino la legge richiamata dal regolamento per disciplinare la fattispecie, con la precisazione che esse rilevano – in tal caso – non come parametro di giudizio, ma come elemento fattuale suscettibile di orientare l'apprezzamento del giudice.

In realtà, non è frequente imbattersi in indicazioni esplicite come quella appena ricordata. Nel silenzio del legislatore, spetta all'interprete stabilire se le norme straniere con cui entra in contatto debbano essere intese alla stregua di regole – come avviene per principio, secondo quanto si è spiegato sopra – oppure debbano essere valutate come semplici fatti.

La giurisprudenza offre a questo riguardo solo pochi spunti. Può citarsi, al riguardo, la pronuncia resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nel caso *Nikiforidis*⁷. Il caso concerneva l'art. 9, par. 3, del regolamento (CE) n. 593/2008 del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)⁸. Si tratta della disposizione che può essere invocata quando un contratto retto dalla legge dello Stato X deve trovare applicazione nello Stato Y, diverso dal foro: l'art. 9, par. 3, del regolamento permette allora, a certe condizioni, di «dare efficacia» alle «norme di applicazione necessaria» dello Stato Y, in quanto si tratti di norme che rendono «illecito l'adempimento del contratto» (si pensi, ad esempio, alle norme che vietano l'importazione in quel paese dei beni oggetto del contratto di compravendita di cui si di-

⁷ Corte Giust., 18 ottobre 2016, *Republik Griechenland c. Grigorios Nikiforidis*, causa C-135/15, ECLI:EU:C:2016:774.

⁸ *G.U.C.E.*, L 177 del 4 luglio 2008, p. 6 ss.

scute). Nella sentenza appena citata la Corte ha affermato che la disposizione va intesa nel senso che il giudice può riferirsi alle norme del paese in cui il contratto deve trovare esecuzione in quanto norme giuridiche. Ha aggiunto, tuttavia, che il regolamento non osta a che siano prese in considerazione, «in quanto elementi di fatto», le norme di applicazione necessaria di uno Stato differente, nei limiti in cui ciò sia previsto da una norma sostanziale della *lex contractus*. Ha affermato, in altre parole, che il giudice, muovendosi nell'orizzonte della legge regolatrice del contratto, identificata dal regolamento, è libero di tener conto di uno stato di fatto creato da una norma di uno Stato diverso se e nella misura in cui la legge applicabile al contratto glielo consenta. Potrebbe, ad esempio, in applicazione della legge dello Stato X, giustificare in tutto o in parte l'inadempimento di certe obbligazioni da eseguirsi nel paese Y, in considerazione dell'introduzione nello Stato Z – il paese in cui è stabilito il debitore – di una legge che vieta certe attività preparatorie all'adempimento.

Sono diverse, a guardar bene, le situazioni in cui una norma straniera può venire in rilievo alla stregua di un fatto. Si immagini che si discuta in Italia dei rapporti patrimoniali fra i coniugi Tizio e Caia, regolati dalla legge italiana, e sorga la necessità di stabilire come vada interpretata una convenzione matrimoniale conclusa fra i due nel periodo in cui hanno vissuto, si immagini, in Germania, redatta prendendo a riferimento le norme tedesche, con la consulenza di un professionista tedesco. Il giudice italiano, per ricostruire la comune intenzione dei coniugi potrebbe allora doversi procurare la conoscenza delle pertinenti regole tedesche: non perché queste disciplinino il caso, ma perché esse integrano il quadro di circostanze fattuali che funge da cornice all'accordo e ne chiarisce il senso.

4. L'operatore italiano e il diritto straniero: un incontro ineludibile

Lo scenario che interessa esplorare nella presente trattazione è quello che nelle pagine precedenti si è indicato come ordinario, ossia quello in cui il diritto straniero va trattato alla stregua di un corpo di precetti giuridici, non come un insieme di fatti.

Vale la pena di rimarcare che, quando si verificano le condizioni descritte nelle pagine precedenti, è impossibile, per l'operatore, sottrarsi al confronto col diritto straniero. Le norme che regolano i conflitti di leggi, per limitarsi a queste, rivestono pacificamente un carattere prescrittivo. Esse non si limitano a consentire l'applicazione del diritto straniero, o a raccomandarne la considerazione. Il loro effetto consiste nell'assoggettamento della fattispecie alla legge designata. Nel sistema italiano di diritto internazionale privato, è certo che il giudice e le altre autorità dello Stato debbano servirsi d'ufficio delle norme di diritto internazionale privato pertinenti. Sotto questo profilo, nulla distingue le norme di diritto internazionale privato dalle altre norme dell'ordinamento, o da quelle di origine estranea (convenzionale o dell'Unione europea) operanti in seno ad esso⁹. Quando ne ricorrono i presupposti applicativi, tali norme devono ricevere applicazione anche quando siano state taciute dalle parti, deliberatamente o per errore: in pratica, se la situazione di cui si discorre si presenta oggettivamente collegata a più Stati (e suscita così il

⁹ V. già Cass. 7 febbraio 1975, n. 458, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 1975, p. 783 ss.: «attiene all'ufficio del giudice di compiere, alla stregua delle norme di diritto internazionale privato, che sono norme di diritto interno, e rispetto alle quali la posizione del giudice è la stessa di quella in cui egli si trova rispetto a qualsiasi altra norma dell'ordinamento, l'indagine necessaria al fine di stabilire quale sia la legge applicabile».

genere di problemi di cui si occupa il diritto internazionale privato), l'operatore giuridico è tenuto a porsi il problema della legge applicabile, e non può che risolverlo conformemente alle norme all'uopo previste¹⁰.

Capita, per la verità, di leggere dei provvedimenti giudiziari in cui – a dispetto della rilevata (o facilmente rilevabile) presenza di elementi di internazionalità – il diritto italiano viene applicato *de plano*, senza che nel procedimento sia stata introdotta la questione della legge applicabile. La giustificazione che talora viene adottata è che le parti non hanno «chiesto» l'applicazione della legge straniera normalmente applicabile, e si sono anzi concordemente riferite, nelle rispettive difese, alla legge italiana.

Si tratta di una prassi sovente incompatibile con le norme pertinenti. Applicare la legge italiana ad una fattispecie che le norme di diritto internazionale privato indichino come soggetta a una legge straniera equivale a violare quelle norme.

È vero che le norme di diritto internazionale privato permettono in molti casi agli interessati di accordarsi fra loro per identificare la legge regolatrice del rapporto o della situazione che li riguarda, ma una *electio iuris* non è sempre per-

¹⁰ Cass. 6 novembre 2014, n. 27547, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2916, p. 219 ss., secondo cui «la rilevabilità di ufficio della legge applicabile presuppone che il caso dedotto in giudizio presenti oggettivamente un qualche collegamento con un ordinamento diverso da quello italiano». Peraltro, prosegue la pronuncia, «[q]ualora invece la fattispecie sia interamente soggetta al diritto italiano e l'applicazione dell'ordinamento straniero sia frutto solo di una libera scelta delle parti, ... la questione della legge applicabile diviene oggetto di un'eccezione soggetta ai medesimi principi che valgono con riguardo ad ogni altra clausola pattizia, i cui effetti debbono essere dedotti e allegati dalla parte che vi abbia interesse, non potendo il giudice far valere d'ufficio e di sua iniziativa i dettagli di accordi stipulati dalle parti nel loro privato interesse, qualora le parti medesime non dimostrino il loro concreto e attuale interesse ad avvalersene».

messa. Si immagini, per esempio, che un giudice italiano chiamato a nominare un amministratore di sostegno a Tizio, un tunisino residente in Italia. Quel giudice non può non considerare che l'art. 43 della legge n. 218/1995 assoggetta la protezione degli adulti alla legge nazionale della persona di cui trattasi, senza prefigurare la possibilità che l'interessato o altri per lui esprimano una volontà di segno diverso. Un caso come quello appena immaginato è dunque necessariamente soggetto alla legge tunisina (che, per inciso, non dispone alcun rinvio). Applicarvi la legge italiana, magari perché il ricorso volto alla nomina dell'amministratore fa riferimento al diritto italiano e nessuno degli intervenienti mostra di avere interesse all'applicazione del diritto tunisino, significa discostarsi dal dettato dell'art. 43 della legge: la norma è verosimilmente infelice, ma finché non viene cambiata esige di essere applicata.

Del resto, anche quando le norme di conflitto operanti nel caso di specie contemplino la possibilità di una scelta di legge, questa è ammissibile solo alle condizioni stabilite dalle norme pertinenti. Si torni, per esempio, al già citato regolamento Roma II sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali. L'art. 14 del regolamento prevede, è ben vero, che le parti possano accordarsi fra loro per designare la legge applicabile all'illecito che l'una imputi all'altra. Il regolamento non esclude che una scelta siffatta maturi nel corso del procedimento giudiziario avente ad oggetto il fatto di cui trattasi. Ciò però non significa che il giudice di quel procedimento possa scorgere un simile accordo nel fatto che le difese dimesse dalle parti facciano leva, tutte, sul diritto italiano. Basti pensare al fatto che il regolamento riconosce alle *parti* il diritto di scegliere la legge applicabile, onde si tratta di stabilire se i difensori abbiano il potere di impegnarle anche sul piano sostanziale (visto che la scelta di legge è idonea

ad alterare la sostanza del rapporto). Insomma, è possibile che le parti scelgano di assoggettare il loro rapporto alla legge del giudice, ma una simile conclusione non può presumersi alla leggera, e deve comunque passare per la verifica di tutte le condizioni previste dalle pertinenti disposizioni sui conflitti di leggi.

Diverso dalla scelta della legge applicabile è il c.d. accordo procedurale, cioè l'intesa, anche tacita, con cui le parti di un procedimento concordano che quel procedimento venga deciso in base alla *lex fori*, là dove non spetti a quest'ultima disciplinare la sostanza del rapporto oggetto del procedimento. La differenza sta in ciò, che l'accordo procedurale vale solo ai fini dello specifico procedimento considerato, mentre la legge designata in forza di una scelta di legge, o del richiamo disposto da qualsiasi norme di conflitto, investe la sostanza del rapporto, quale che sia il contesto procedimentale in cui se ne faccia questione. Sono pochi, però, i casi in cui le norme operanti in Italia ammettono un simile accordo. Fra queste l'art. 7 del protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari¹¹. Al di fuori di questi casi, un accordo che pretenda di produrre gli effetti di un accordo procedurale è ammissibile solo se non contravvenga alle regole sui conflitti di leggi applicabili al caso di specie.

5. L'applicazione integrale del diritto straniero

Se deve fungere da parametro di giudizio e da fonte di regolamentazione della fattispecie, il diritto straniero va interpretato e applicato senza errori. L'autorità che ne facesse un

¹¹ Concluso dall'Unione europea in forza della decisione del Consiglio 2009/941/CE del 30 novembre 2009, in *G.U.U.E.*, L 331 del 16 dicembre 2009; per il testo e maggiori informazioni: <http://hcch.net>.

impiego erroneo darebbe vita a un atto viziato: una decisione riformabile in appello, o suscettibile di cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, se si tratta del provvedimento di un giudice; un atto invalido, o addirittura generatore di responsabilità, se si tratta del provvedimento in cui si sostanzia l'esercizio di funzioni amministrative o in cui comunque si esprime un pubblico ufficio.

L'art. 15 della legge n. 218/1995, come ricordato poco sopra, chiede che il diritto straniero venga impiegato, in Italia, «secondo i propri criteri di interpretazione e di applicazione nel tempo». Le due direttive stabilite dalla norma – il ricorso ai criteri ermeneutici stranieri e l'impiego delle norme straniere sulla successione delle leggi nel tempo – sono, a guardar bene, due specificazioni di un medesimo imperativo: il diritto straniero va usato in Italia per quel che è, cioè senza contaminazioni o ibridazioni. Per usare una formula coniata dalla giurisprudenza di legittimità e più volte ripetuta in quell'ambito, il diritto straniero va interpretato ed applicato «in quanto sistema giuridico», cioè «nella sua globalità e nella dimensione in cui esso si fa diritto vivente»¹².

Quello che si esprime nell'art. 15 della legge n. 218/1995 è, in definitiva, uno scrupolo di integrità. L'espressione va intesa in due sensi. Il diritto straniero va innanzitutto applicato in modo «integrale», con ciò intendendosi dire che le norme straniere pertinenti non vanno trattate come precetti isolati, ma come elementi di un sistema, quello dell'ordinamento a cui appartengono: vanno dunque seguiti, rispetto ad esse, i principi che nell'ordinamento straniero presiedono alla organizzazione delle fonti, alla interpretazione dei testi normativi e alla risoluzione delle antinomie. Il diritto straniero, in secondo luogo, chiede un'interpretazione «integra», cioè ri-

¹² Così, per tutte, Cass. 26 febbraio 2002, n. 2791, in *CED*.

spettosa della sua dell'identità originaria, scevra delle inflessioni che le sue norme potrebbero subire per il fatto di venire in rilievo in un contesto diverso dal proprio, cioè davanti a un'autorità italiana, organizzata ed operante secondo regole italiane. All'operatore, sotto questo aspetto, si chiede di minimizzare lo scarto culturale insito nell'applicazione di qualsiasi norma straniera, assumendo, per l'occasione, gli abiti argomentativi e la sensibilità degli operatori «nativi» dell'ordinamento in straniero di cui trattasi. In pratica, deve indagare la giurisprudenza e prestare ossequio alle regole formatesi in quell'ambito, se la legge applicabile è quella di un ordinamento in cui vale la regola dello *stare decisis*, tipica dei paesi di *common law*; deve conformare le proprie valutazioni a quelle invalse nella prassi, se rapporto di cui si discute soggiace, nel diritto in questione, a regole consuetudinarie; deve dare rilievo alle determinazioni degli organi politici che nell'ordinamento richiamato hanno il potere di produrre diritto, ancorché magari differiscano radicalmente nella fisionomia e nel modo di operare dagli organi che partecipano all'esercizio della funzione legislativa in Italia, etc.

Sull'operatore italiano finisce in questo modo per gravare un onere di non poco momento, per assolvere il quale si rende necessaria una conoscenza non sommaria del diritto straniero.

Certo, esistono casi – qui è possibile solo accennarne – in cui è lecito accogliere del diritto straniero una lettura in qualche misura deformata. Sono i casi in cui le stesse norme di diritto internazionale privato prevedono l'impiego di tecniche di adattamento, trasposizione e sostituzione: tecniche pensate per far convivere, nella concreta disciplina dei fenomeni giuridici, norme di provenienza diversa, modellate su categorie diverse (così da soddisfare, per riprendere un parallelo impiegato in dottrina, la pratica esigenza del meccanico

che voglia applicare a una bicicletta dei pezzi di ricambio pensati per una bicicletta di un diverso produttore)¹³. È quanto stabilisce ora espressamente l'art. 31 del regolamento (UE) n. 650/2012 del 4 luglio 2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo¹⁴. Se una persona invoca un diritto reale che le spetta secondo la legge designata dal regolamento per disciplinare la successione, ma la legge dello Stato membro in cui il diritto è invocato non conosce il diritto reale in questione, tale diritto dev'essere adattato, «se necessario e nella misura del possibile, al diritto reale equivalente più vicino previsto dalla legge di tale Stato, tenendo conto degli obiettivi e degli interessi perseguiti dal diritto reale in questione nonché dei suoi effetti». Resta il fatto che anche una simile operazione, peraltro eccezionale, presuppone una conoscenza appropriata del diritto straniero: lo scostamento permesso è infatti limitato allo stretto necessario, e presuppone un giudizio di equivalenza funzionale fra le norme dell'ordinamento straniero d'origine e quelle del sistema locale in cui le prime devono essere «accolte». Un duplice requisito, questo, di cui non potrebbe essere valutato il soddisfacimento senza un'indagine appropriata delle regole straniere di cui trattasi.

¹³ W. WENGLER, *The General Principles of Private International Law*, in *Recueil des cours*, vol. 104, 1961, p. 9 ss., a p. 207.

¹⁴ *G.U.U.E.*, L 201 del 27 luglio 2012, p. 107 ss.

Capitolo II

L'accertamento del diritto straniero ad opera del giudice

Sommario: 1. La conoscenza del diritto straniero nel processo. – 2. A chi spetta accertare il diritto straniero? – 3. Con quali mezzi si accerta il diritto straniero? – 4. *Segue:* i mezzi previsti dalle convenzioni internazionali. – 5. *Segue:* le informazioni acquisite tramite il Ministero della Giustizia. – 6. *Segue:* la nomina di esperti e istituzioni specializzate. – 7. *Segue:* altri mezzi impiegati nella prassi. – 8. Quali le conseguenze della impossibilità di accertare il tenore delle norme straniere pertinenti?

1. La conoscenza del diritto straniero nel processo

Interessa esaminare nelle pagine che seguono la situazione che si verifica quando, nell'ambito di un procedimento giudiziario instaurato in Italia, si renda necessario servirsi del diritto straniero e occorra dunque accertarne il contenuto. Per semplicità, e salvo che non sia indicato diversamente, lo scenario che verrà considerato è quello che si verifica allorché le norme straniere oggetto di accertamento siano quelle deputate a decidere il merito di una lite. Le considerazioni che si andranno a svolgere possono peraltro essere estese, con gli adeguamenti del caso, anche ad altri possibili usi del diritto straniero, secondo quanto osservato sopra.

Gli interrogativi che ci si accinge ad affrontare sono tre. Il

primo riguarda l'iniziativa dell'accertamento: a chi spetta attivarsi per determinare il contenuto delle norme straniere pertinenti? Il secondo riguarda le risorse disponibili a questo effetto: di quali mezzi ci si può servire per conseguire la conoscenza del diritto straniero in questione? Il terzo interrogativo, infine, riguarda un possibile esito patologico del percorso appena tratteggiato: che cosa occorre fare se, malgrado l'impiego dei mezzi indicati, non è possibile raggiungere il risultato voluto, cioè se il diritto straniero rimane sostanzialmente inconoscibile?

2. A chi spetta accertare il diritto straniero?

L'art. 14, co. 1, della legge n. 218/1995 sancisce il principio, già ricordato, secondo cui l'accertamento della legge straniera «è compiuto d'ufficio dal giudice».

Accogliendo la regola *iura aliena novit curia* il legislatore ha posto fine a una storica contrapposizione di orientamenti giurisprudenziali altalenanti. Sino agli anni '80 del secolo scorso, la giurisprudenza dominante riteneva – in linea con la dottrina del tempo – che il diritto straniero andasse accertato in modo libero e officioso¹. Si è affermato, in seguito, un indirizzo opposto, che propugnava per il diritto straniero un trattamento omologo a quello riservato ai fatti: la parte che invocava l'applicazione di una norma straniera aveva l'onere di provarne il contenuto, pena l'applicazione delle corrispondenti previsioni della legge italiana².

¹ V., ad esempio, Cass. 26 maggio 1980, n. 3445, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 1982, p. 79 ss. In dottrina, per tutti, G. ABBATESCIANNI, *La conoscenza del diritto straniero da parte del giudice italiano*, in *Foro padano*, 1984, II, c. 55 ss.

² In questo senso, fra le molte pronunce, Cass., Sez. un., 23 gennaio 1990, n. 362, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 1993, p. 368 ss.

Solo l'avvento della legge n. 218/1995 ha determinato l'abbandono dell'approccio indicato da ultimo. La Corte di cassazione, rilevato il carattere innovativo dell'intervento del legislatore sul punto, ha precisato in più occasioni che il giudice deve procedere di propria iniziativa all'accertamento del contenuto della legge straniera solo nell'ambito dei procedimenti iniziati dopo l'entrata in vigore della riforma, tenendo ferma, per i procedimenti anteriori, la regola secondo cui la prova del diritto straniero costituisce un onere che grava sulla parte interessata³.

Il principio che affida al giudice il compito di accertare d'ufficio il diritto straniero vale anche quando si tratti di verificare, ove ancora richiesto, il soddisfacimento della condizione di reciprocità di cui all'art. 16 delle disposizioni preliminari al codice civile. La Corte di cassazione ha affermato che, anche quando rilevano ai fini di quest'ultima disposizione, «le norme di diritto straniero ... sono ... assoggettate al trattamento processuale proprio delle norme giuridiche nazionali»⁴.

Spetta dunque al giudice prendere le misure necessarie per acquisire al processo la conoscenza del diritto straniero. La questione che si apre, a questo riguardo, va trattata nello stesso modo in cui è trattata, nel processo, qualsiasi altra questione di diritto. In questo senso, non si verifica nel processo, con riguardo all'accertamento del diritto straniero, alcuna preclusione o decadenza. Le norme straniere possono fare ingresso nel processo in ogni momento, anche nei gradi di impugnazione⁵. Beninteso, ragioni di economia proces-

³ V., ad esempio, Cass. 4 aprile 2013, n. 8212, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2014, p. 124 ss.

⁴ Cass. 24 giugno 2009, n. 14777, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2010, p. 717 ss.

⁵ Cass. n. 14777/2009, cit., nonché Cass. 25 gennaio 2018, n. 1867, in

suale suggeriscono di accertare nelle fasi iniziali del procedimento il contenuto del diritto straniero applicabile. È solo nella prospettiva del diritto applicabile, infatti, che possono essere identificate e ordinate le questioni che il giudice deve decidere per pervenire a una statuizione sul merito della causa; ed è solo nell'ottica del diritto straniero che è possibile selezionare i fatti rilevanti ai fini del decidere, programmando di conseguenza l'istruzione della causa.

L'attribuzione al giudice di un potere-dovere di iniziativa non relega necessariamente le parti a un ruolo passivo. È normale, del resto, che esse abbiano interesse a coadiuvare il giudice nell'indagine, arricchendo le conoscenze da questi acquisite d'ufficio, o acquisendo degli elementi utili a indirizzarne la comprensione in un senso o nell'altro.

L'art. 14 della legge n. 218/1995 riconosce e promuove il possibile ruolo attivo delle parti là dove affronta, nel co. 2, l'eventualità in cui il giudice non sia in grado di accertare il diritto straniero: una simile eventualità – esaminata più avanti in questo Capitolo – si produce soltanto quando il giudice non riesca a procurarsi la conoscenza delle norme straniere rilevanti «neanche con l'aiuto delle parti». È un linguaggio, questo, che segnala una aspettativa: il legislatore, senza per questo rimettere in discussione l'iniziativa del giudice, mostra di ritenere normale, e in fondo doveroso, che le parti collaborino all'impresa⁶.

La giurisprudenza parla a questo proposito di uno sforzo

CED, per cui «la puntuale individuazione della legge applicabile sfugge a qualsiasi preclusione, trattandosi di un dovere officioso del giudice».

⁶ Cfr. S.M. CARBONE, *Articolo 14 – Conoscenza della legge straniera applicabile*, in F. POCAR e altri, *Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato e processuale: legge 31 maggio 1995 n. 218 – Commentario*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 1995, p. 960 ss., a p. 971.

di collaborazione richiesto alle parti nell'accertamento del diritto straniero⁷. Uno sforzo siffatto appare riconducibile al generale dovere di lealtà e probità che l'art. 88 del codice di procedura civile impone alle parti e ai loro difensori. Resta semmai da capire se il fatto di non prestare tale sforzo esponga le parti a qualche sanzione. È ragionevole pensare che il giudice possa scorgere nell'inerzia di una delle parti (quella, per ipotesi, che per ragioni obiettive possa procurarsi agevolmente degli elementi di conoscenza utili) la base per una condanna alle spese di lite che, come espressamente prevede l'art. 92, co. 1, del codice di rito, prescinda, almeno in parte, dalla soccombenza⁸.

Si tratta peraltro anche di stabilire quanto sia esteso il dovere di iniziativa officiosa del giudice. Se è pacifico che il giudice debba adoperarsi per raccogliere i testi normativi che disciplinano la materia (ove si faccia questione di un ordinamento codificato), è meno chiaro se, e fino a che punto, il giudice sia tenuto ad attivarsi anche per acquisire, rispetto alla questione in discussione, gli orientamenti della giurisprudenza e le opinioni della dottrina.

Si è già detto di come l'art. 15 della legge n. 218/1995 esiga un'applicazione integrale del diritto straniero. La Cassazione, pur ammettendo che «il diritto straniero, una volta riconosciuto applicabile alla fattispecie concreta, deve essere interpretato dal giudice italiano secondo i criteri ermeneutici

⁷ Così Cass. 29 dicembre 2016, n. 27365, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2017, p. 1031 ss.; Cass. 3 agosto 2017, n. 19428, in *CED*, e prima ancora Cass., sez. un., 7 giugno 2012, n. 9189, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2013, p. 433 ss.

⁸ Cfr. P. FRANZINA, *La connaissance du droit étranger: cadre juridique et moyens disponibles en Italie*, in G. CERQUEIRA, N. NORD (a cura di), *La connaissance du droit étranger. À la recherche d'instruments de coopération adaptés*, Parigi, 2021, p. 105 ss., a p. 111.

suoi propri», ha affermato in diverse pronunce che «il dovere del giudice di ricercare le fonti del diritto ... straniero ... non implica l'obbligo ... di acquisire fonti giurisprudenziali o dottrinarie che corroborino l'una o l'altra delle possibili letture del testo normativo»⁹. La parte interessata a far valere il punto di vista degli studiosi o dei giudici del paese in questione dovrà dunque attivarsi per acquisire al processo i riscontri utili a documentarne le opinioni: il giudice non potrà ignorare l'apporto così fornito (se giudicato attendibile e pertinente), dovendo comunque assicurare del diritto straniero – come detto – un'applicazione fedele e integrale.

Le parti, in definitiva, possono svolgere un ruolo attivo nell'acquisizione della conoscenza del diritto straniero. Esiste tuttavia un effettivo dovere, per il giudice, di coinvolgerle? In altre parole, occorre instaurare il contraddittorio anche in relazione all'accertamento del diritto straniero?

La risposta è affermativa. Si badi, qui non è in discussione il contraddittorio sulla applicabilità di un diritto straniero, cioè sul fatto in sé che il merito debba essere deciso secondo la legge di un paese straniero anziché in base alla legge italiana. È pacifico che su tale questione – che logicamente precede quella dell'accertamento del diritto straniero, e che può essere sollevata d'ufficio, come osservato in precedenza – il giudice debba stimolare il contraddittorio. Senza qui ripercorrere la distinzione tra questioni di mero diritto e questioni miste di diritto e fatto¹⁰, basti qui rilevare che la Suprema Corte ha ritenuto necessaria una stimolazione del contraddittorio agli effetti dell'art. 101, co. 2, del codice di rito quando

⁹ Cass. 26 ottobre 2015, n. 21712, in *CED*, e prima ancora, sempre nel regime della legge n. 218/1995, Cass. 26 febbraio 2002, n. 2791, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2002, p. 726 ss.

¹⁰ V. per tutte, di recente, Cass. 5 maggio 2021, n. 11724, in *CED*.

il giudice imprima una nuova configurazione giuridica ai fatti dedotti dalle parti, valorizzando un diverso schema normativo: una situazione, questa, che si verifica – con particolare nettezza, verrebbe da dire – quando il giudice prospetti l'applicabilità al caso di specie di una legge diversa da quella che su cui le parti hanno sin lì fondato le loro difese¹¹. Il tema, per quanto interessa in questa sede, è semmai, a valle, quello del contraddittorio circa l'acquisizione del diritto straniero. Sembra corretto affermare che il giudice, anche quando si accinga a far uso dei mezzi di cui dispone per assolvere al suo dovere di iniziativa, debba mettere le parti nelle condizioni di produrre i testi normativi e i riscontri giurisprudenziali e di dottrina che le parti stesse reputino utili a fornire una rappresentazione più ricca del diritto straniero applicabile, se del caso accompagnata da pareri di esperti di parte.

3. Con quali mezzi si accerta il diritto straniero?

L'art. 14, co. 1, della legge n. 218/1995 elenca alcuni degli strumenti di cui si può avvalere il giudice per conoscere il contenuto delle norme straniere applicabili. La disposizione si riferisce agli strumenti indicati dalle convenzioni internazionali, ad informazioni acquisite tramite il Ministero della Giustizia, e all'interpello di esperti o istituzioni specializzate.

Il giudice è libero di scegliere fra l'uno e l'altro di questi mezzi, o di combinarli fra loro. Non vi è un mezzo «primario», o normale. Valutate le circostanze – la natura delle questioni da decidere, la loro complessità, il grado di accessibilità delle fonti di cognizioni straniere, il materiale eventualmente già acquisito al fascicolo, etc. – spetta al giudice articolare la linea indagine ritenuta più idonea.

¹¹ Cfr., in un contesto diverso da quello qui considerato, Cass. 12 dicembre 2019, n. 32485, in *CED*, e Cass. 20 gennaio 2014, n. 1064, *ivi*.

Il mezzo che si distingue strutturalmente dagli altri è quello del ricorso all'esperto o ad un'istituzione specializzata. Gli altri strumenti trovano il loro denominatore comune nel riferimento – per vie diverse – di dati testuali sulla legislazione straniera. L'approccio indicato da ultimo, quello incentrato sulla raccolta di meri dati normativi testuali, permette al giudice di fare il punto sulla legislazione (magari settoriale) che pertiene alla fattispecie, ma rischia di lasciare in ombra i principi dell'ordinamento straniero che fanno da sfondo alla predetta legislazione e il modo in cui quella legislazione è effettivamente intesa ed applicata nel paese da cui promana, quale diritto vivente. Per cogliere anche questi aspetti è spesso inevitabile affidarsi a un esperto.

4. *Segue*: i mezzi previsti dalle convenzioni internazionali

L'art. 14 della legge n. 218/1995 prefigura innanzitutto, per determinare il contenuto del diritto straniero, il ricorso agli strumenti previsti dalle convenzioni internazionali.

Per la verità, sono poche le convenzioni che concernono in modo specifico lo scambio di informazioni sul diritto straniero. Per quanto riguarda l'Italia, il testo più significativo è la convenzione europea relativa all'informazione sul diritto straniero, fatta a Londra il 7 giugno 1968¹². La convenzione, in vigore per poco meno di cinquanta Stati, dà vita ad un quadro di cooperazione multilaterale basato su organi centrali operanti in ciascuno Stato contraente: organi di trasmissione e organi di ricezione. I primi raccolgono i quesiti posti dalle autorità giurisdizionali del proprio Stato (solo le autorità giurisdizionali possono avvalersi della convenzione), per

¹² Eseguita in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1970, n. 1510, in *G.U.R.I.*, n. 301 del 29 novembre 1971; per il testo e altre informazioni, v. <http://coe.int>.

poi indirizzarle allo Stato di cui si tratta di accertare il diritto. Gli organi di ricezione evadono le richieste ricevute raccogliendo le necessarie informazioni e inviandole al mittente. L'Italia ha indicato, per entrambe le funzioni, il Ministero della Giustizia.

Le informazioni richieste agli Stati contraenti, ai sensi dell'art. 1, possono riguardare «il ... diritto civile e commerciale, la ... procedura civile e commerciale e l'organizzazione giudiziaria». L'art. 4 della convenzione impone, all'atto di formulare il quesito, non solo di indicare «i punti riguardo ai quali è chiesta l'informazione sul diritto dello Stato richiesto» ma anche di corredare la domanda di una breve esposizione dei fatti in relazione ai quali è sorta la necessità di conoscere il diritto dello Stato richiesto. La precisazione rispecchia l'approccio pragmatico sotteso alla convenzione e lo scrupolo di effettività che ha animato i suoi redattori. L'obiettivo della esposizione dei fatti è quello di evitare che differenti qualificazioni giuridiche della fattispecie portino i due interpreti in dialogo fra loro a travisare, rispettivamente, la richiesta di informazioni e le informazioni fornite.

Accanto alla convenzione di Londra operano molteplici di convenzioni bilaterali concluse dall'Italia – aventi ad oggetto l'assistenza reciproca in materia civile e commerciale – che prevedono un obbligo generale di mutuo scambio di informazioni sulle rispettive legislazioni.

Obblighi di tale natura intercorrono – fra paesi non vincolati dalla richiamata Convenzione di Londra – con la Turchia, in forza dell'art. 18 della convenzione conclusa a Roma il 10 agosto 1926 e concernente la protezione giudiziaria, l'assistenza reciproca delle autorità giudiziarie in materia civile e penale e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie¹³; con

¹³ Eseguita con legge 26 aprile 1930, n. 1076, in *G.U.R.I.*, n. 199 del 26 agosto 1930.

il Libano, in base all'art. 46 della convenzione conclusa a Beirut il 10 luglio 1970, sull'assistenza giudiziaria reciproca in materia civile, commerciale e penale, all'esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali e all'estradizione¹⁴; e con l'Egitto, secondo l'art. 23 della convenzione fatta a Roma il 2 aprile 1974 sulle notificazioni degli atti, sulle commissioni rogatorie e sulla collaborazione giudiziaria e gli studi giuridici in materia civile, commerciale e di stato delle persone¹⁵.

Impegni analoghi si incontrano nell'art. 8 della convenzione con l'Argentina, conclusa a Roma il 9 dicembre 1987, relativa all'assistenza giudiziaria e al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile¹⁶; nell'art. 1 del trattato con il Brasile, fatto a Roma il 17 ottobre 1989, relativo all'assistenza giudiziaria al riconoscimento e all'esecuzione delle sentenze in materia civile¹⁷; nell'art. 6 del trattato fra Italia e Repubblica Popolare di Cina, concluso a Pechino il 20 maggio 1991, per l'assistenza giudiziaria in materia civile¹⁸; nell'art. 24 dell'accordo con il Kuwait sulla cooperazione giudiziaria, il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze in materia civile, fatto a Kuwait City l'11 dicembre 2002¹⁹; nell'art. 20 della convenzione con l'Algeria in materia di assi-

¹⁴ Eseguita con legge 12 febbraio 1974, n. 87, in *G.U.R.I.*, n. 91 del 5 aprile 1974.

¹⁵ Eseguita con legge 9 maggio 1977, n. 619, in *G.U.R.I.*, n. 235 del 30 agosto 1977.

¹⁶ Eseguita con legge 22 novembre 1988, n. 532, in *G.U.R.I.*, n. 292 del 14 dicembre 1988 – Suppl. ordinario n. 111.

¹⁷ Eseguito con legge 18 agosto 1993, n. 336, in *G.U.R.I.*, n. 204 del 31 agosto 1993 – Suppl. ordinario n. 83.

¹⁸ Eseguito con legge 4 marzo 1994, n. 199, in *G.U.R.I.*, n. 71 del 26 marzo 1994 – Suppl. ordinario n. 52.

¹⁹ Eseguito con legge 28 luglio 2004, n. 209, in *G.U.R.I.*, n. 189 del 13 agosto 2004.

stenza giudiziaria civile e commerciale, fatta ad Algeri il 20 luglio 2003²⁰.

Obblighi di reciproca informazione sul diritto si rinven-
gono, infine, nell'art. 15 della convenzione bilaterale di as-
sistenza giudiziaria in materia civile, conclusa a Roma il
25 gennaio 1979 fra l'Italia e l'allora Unione Sovietica²¹,
oggi applicabile nei rapporti con la Federazione Russa
(che è comunque parte della convenzione di Londra del
1968) e, per successione, nei rapporti con Armenia, Ucrai-
na, Turkmenistan, Tajikistan, Moldavia, Kirghizistan e Ka-
zakistan²².

5. *Segue*: le informazioni acquisite tramite il Ministero della Giustizia

Come detto, l'art. 14 della legge n. 218/1995 indica nel Ministero della Giustizia l'organo deputato ad assistere gli uffici giudiziari nel reperimento del diritto straniero. Ad occuparsene è l'Ufficio I – Cooperazione giudiziaria della Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria, presso il Dipartimento per gli affari di giustizia.

È del resto allo stesso Ministero, come si è osservato poc'anzi, che spetta trasmettere le richieste formulate da giudici italiani e relative al diritto di Stati contraenti della convenzione di Londra. Analoghe funzioni di comunicazione e di raccordo competono al Ministero nell'ambito delle citate convenzioni bilaterali in tema di cooperazione giudiziaria.

²⁰ Eseguita con legge 18 marzo 2008, n. 57, in *G.U.R.I.*, n. 84 del 9 aprile 2008 – Suppl. ordinario n. 86.

²¹ Eseguita con legge 11 dicembre 1985, n. 766, in *G.U.R.I.*, serie generale n. 303 del 27 dicembre 1985 – Suppl. ordinario n. 106.

²² V. in questo senso la scheda dedicata alla convenzione nell'Archivio dei trattati del Ministero degli Affari esteri: <http://itra.esteri.it>.

Al predetto Ufficio i giudici che abbiano bisogno di informazioni sul diritto straniero possono trasmettere le pertinenti richieste con l'indicazione che tali informazioni siano acquisite tramite «nelle forme ritenute opportune». Sarà allora l'Ufficio a valutare, secondo le circostanze, quale canale di cooperazione attivare, o se non convenga preferire attingere a fonti di cognizione diverse da quelle sopra indicate, compreso l'archivio delle risposte già fornite dal Ministero, o le informazioni reperibili attraverso la rete delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane (che possono consultare banche dati locali o rivolgersi, ove possibile, a esperti locali).

Presso il Ministero, del resto, opera anche il punto di contatto italiano, con funzioni di coordinamento, della Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, istituita con la decisione 2001/470/CE del 28 maggio 2001 del Consiglio²³. La reciproca assistenza che gli Stati Membri dell'Unione si prestano nel quadro della Rete può tradursi, fra le altre cose, nello scambio di informazioni sulle rispettive norme: l'art. 5, par. 2, lett c), della decisione affida ai punti di contatto il compito di «fornire qualsiasi informazione che faciliti l'applicazione del diritto di un altro Stato membro, applicabile in virtù di un atto comunitario o di uno strumento internazionale»²⁴. I punti di contatto italiani (il punto di contatto coordinatore è coadiuvato al Ministero da altri tre punti di contatto: due magistrati e un funzionario amministrativo)

²³ Testo originale in *G.U.C.E.* L 174 del 27 giugno 2001, p. 25 ss. Il testo consolidato della decisione, risultante dalle modifiche apportate con la decisione 568/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, in *G.U.U.E.*, L 168 del 30 giugno 2009, p. 35 ss., può leggersi nella banca dati *EUR-Lex*: <http://eur-lex.europa.eu>.

²⁴ Rimane questione aperta se il punto di contatto sia tenuto a dare seguito a richieste di informazioni sul proprio diritto in fattispecie in cui quest'ultimo si applica in virtù di norme di diritto internazionale privato interno dello Stato del punto di contatto richiedente.

possono così inoltrare le richieste che pervengono dagli organi giurisdizionali italiani ai punti di contatto di altri Stati Membri. Questa via, caratterizzata da una certa informalità, è seguita, nella prassi, soprattutto per richieste semplici, che si suppongono suscettibili di risposte rapide e brevi.

6. *Segue*: la nomina di esperti e istituzioni specializzate

Il terzo mezzo di indagine del diritto straniero espressamente indicato dall'art. 14 della legge n. 218/1995 è l'interpello di esperti o di istituzioni specializzate. Per il vero, la penuria di enti di ricerca attrezzati alla cura di questi temi rende pressoché virtuale il ricorso ad istituzioni specializzate.

I tribunali sono inclini a ricorrere a questo mezzo soprattutto in tre situazioni.

In primo luogo, quando la ricerca del diritto straniero si rivela ardua per la carenza di strumenti compilativi o di informazioni ritenute attendibili. Si pensi, per ipotesi, alla ricerca delle norme in vigore in paesi, come lo Zambia, in cui parte del diritto della famiglia e delle persone si compone di regole consuetudinarie²⁵.

I giudici sono propensi a rivolgersi a un esperto, in secondo luogo, quando, pur in presenza di un diritto straniero di cui constino delle espressioni scritte, la mera conoscenza di queste ultime risulti insufficiente ai fini del decidere: la sola lettura delle disposizioni pertinenti, non corroborata da un'analisi della relativa giurisprudenza potrebbe in effetti restituire un'immagine parziale del diritto in questione, o lasciare in ombra delle soluzioni di dettaglio di cui il giudice ritenga di dovere avere contezza nel caso di specie. È facile rendersi conto di questo pericolo mettendosi nei panni di un giudice

²⁵ M. NDULO, *African Customary Law, Customs, and Women's Rights*, in *Indiana Journal of Global Legal Studies*, 2011, p. 87 ss.

straniero che dovesse dare applicazione sensata e completa alla disciplina italiana della responsabilità da fatto illecito: certamente non potrebbe basarsi solo sul dato letterale delle disposizioni racchiuse fra l'art. 2043 e l'art. 2059 del codice civile.

La prassi, infine, attesta il ricorso alla nomina di un esperto quando le informazioni dimesse dalle parti sono tra di loro contrastanti, o si discostano da quella reperita d'ufficio per altre vie; o ancora quando gli elementi reperiti dal giudice e dalle parti con le modalità sopra ricordate si rivelano incompleti, o esigono delle precisazioni o delle conferme.

Il compito dell'esperto, in tutti questi casi, è in generale quello di assistere il giudice nel reperimento delle informazioni pertinenti e nella loro illustrazione in funzione della decisione. Tale attività si traduce solitamente in una relazione peritale che, partendo dalla ricognizione dei fatti di causa, risponde a uno o più quesiti formulati dal giudice identificando nell'ordinamento straniero le norme applicabili al caso, fornendone una traduzione in italiano, ove necessario, e illustrandone il contenuto, spesso alla luce della giurisprudenza e della dottrina.

Il perimetro d'azione dell'esperto è, per forza, circoscritto. Lo è sotto un triplice profilo. Per cominciare, l'esperto può pronunciarsi esclusivamente su norme straniere: il giudice non può chiedere, né l'esperto può fornire, informazioni o valutazioni su norme prodotte da fonti italiane, norme contenute in convenzioni internazionali in vigore per l'Italia (o concluse dall'Unione europea e vincolanti per l'Italia in forza del diritto dell'Unione), o in misure legislative dell'Unione europea. È esclusa, in questo senso, la possibilità di una consulenza che miri a chiarire quali norme di diritto internazionale privato operino nella fattispecie, e come queste debbano essere applicate al caso. Nulla peraltro impedisce che il

giudice si serva di un esperto per apprezzare il contenuto di una norma di diritto internazionale privato dell'ordinamento straniero richiamato, al fine di verificare se e in che termini si verifichi nella specie un rinvio²⁶.

Il lavoro dell'esperto, in secondo luogo, è limitato in ragione del fatto che esso può concretarsi unicamente nella fornitura di informazioni sul diritto straniero. Il giudice, in altre parole, deve chiarire le basi normative di quella che sarà a tempo debito, la valutazione del giudice, senza anticiparne o condizionarne l'apprezzamento. Non è compito dell'esperto prendere posizione sugli effetti che le norme ritenute pertinenti ed illustrate nella relazione peritale possono produrre nel caso di specie. Si tratta peraltro di una limitazione da intendere con senso della misura. Specie quando si tratta di quesiti complessi, articolati in molteplici interrogativi fra loro collegati, appare senz'altro lecito che l'esperto – ai soli fini dell'esposizione, e in funzione di una più agevole lettura dell'elaborato – prenda posizione in via di ipotesi sulle questioni via via affrontate, omettendo la trattazione di profili giudicati non utili alla decisione, sempre salvo diversa indicazione del giudice.

Nella prassi, l'interpello dell'esperto ai sensi dell'art. 14 della legge n. 218/1995 segue le forme della consulenza tecnica di cui agli articoli 191 e seguenti del codice di procedura civile. Senza dover qui prendere posizione sulla possibilità di sussumere sotto ogni aspetto la figura dell'esperto nel *genus* del consulente tecnico, è sufficiente osservare che – come il consulente – l'esperto interviene in veste di ausiliario del giudice per fornire a quest'ultimo le conoscenze tecniche (tecnico-giuridiche) di cui il giudice stesso, incolpevolmente, non disponga.

²⁶ *Supra*, Capitolo I, § 1.

Fatte salve le cause di astensione e di ricusazione del consulente tecnico, il giudice nomina l'esperto liberamente. Solitamente la nomina cade su docenti o ricercatori universitari (cultori della comparazione giuridica, del diritto internazionale, del diritto civile, del diritto commerciale, etc.), o ancora su professionisti formati nel paese di cui occorra accertare il diritto. Il giudice individua l'esperto in modo libero, non esistendo per questo genere di competenze alcun albo speciale. Il nominato è di solito un giurista stabilito ed operante in Italia, o almeno in possesso di una conoscenza non sommaria dello stesso diritto italiano. L'elaborato che il giudice si aspetta di vedere prodotto deve servire, per così dire, da ponte fra il diritto straniero da accertare e il processo italiano: deve, cioè, idealmente, essere scritto in un modo tale da risultare «utile» a un processo di cui è bene che l'esperto comprenda le dinamiche.

Al provvedimento di nomina, in genere, segue l'udienza di giuramento di cui all'art. 193 del codice di procedura civile. Non è chiaro, per la verità, se il giuramento dell'esperto sia assolutamente indispensabile, in assenza di una disposizione che lo prescriva in modo esplicito. Il giuramento non si impone in modo sistematico a qualsiasi ausiliario del giudice. Il curatore del soggetto sottoposto ad una procedura fallimentare, ad esempio, pur rivestendo innegabilmente la funzione di ausiliario del giudice, non presta alcun giuramento, limitandosi ad accettare la nomina²⁷. È un fatto, in ogni caso, che il giuramento comporti in qualche caso degli inconvenienti pratici: data la penuria di esperti, non è infrequente che la nomina cada su persone domiciliate in una località distante, costrette così ad una trasferta utile unicamente a prestare il giuramento.

²⁷ Cfr. l'art. 126 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (codice della crisi di impresa e dell'insolvenza).

Per ovviare quanto meno agli inconvenienti indicati da ultimo, pare ragionevole ricorrere alla disciplina dell'assunzione delle prove fuori dal circondario del tribunale, ai sensi dell'art. 203 del codice di rito, delegando all'uopo il giudice del luogo di domicilio dell'esperto.

Nel provvedimento di nomina (o, al limite, all'udienza fissata per il giuramento), il giudice formula il quesito o i quesiti a cui l'esperto è incaricato di rispondere. Le parti possono formulare una proposta di quesito o delle integrazioni al quesito prospettato dal giudice.

Come è facile intuire, la stesura del quesito rappresenta un passaggio delicato e di grande importanza per la fruttuosità dell'azione dell'esperto. È importante circoscrivere con precisione il tema da indagare, così da consentire all'esperto di concentrare le ricerche sul segmento del diritto straniero utile alla trattazione del merito della pretesa. Per evitare che l'esperto incorra in contestazioni per aver oltrepassato i limiti del quesito, è opportuno che si assegni esplicitamente all'esperto anche il compito di dare conto, a titolo di premessa o di inquadramento, delle coordinate normative generali dell'ordinamento straniero necessarie per contestualizzare le norme del diritto straniero applicabili alla fattispecie, così come di raccogliere e fornire documentazione funzionale alla corretta interpretazione del diritto straniero, come i contributi dottrinali e i precedenti nella giurisprudenza stranieri.

Conferendo l'incarico, il giudice fissa un termine per l'esperto per la consegna della relazione.

Le parti, prima o contestualmente all'avvio delle operazioni dell'esperto, nominano gli eventuali esperti di parte. Data la natura dell'incarico affidato all'esperto, è normale che questi svolga le proprie ricerche in modo autonomo, nei tempi e nei luoghi che gli sono più congeniali. Ciò non esclude che possa risultare opportuna una riunione di inizio delle

indagini fra l'esperto, le parti ed i rispettivi consulenti. Tale riunione potrà servire a fissare gli eventuali profili e le aree del diritto straniero su cui le parti non dissentono: non certo per vincolare l'esperto o il giudice ad una determinata lettura della legge straniera, ma per veicolare gli sforzi dell'esperto sui punti ritenuti più critici nel confronto fra le parti. La riunione potrebbe altresì fornire alle parti l'opportunità di indicare all'esperto fonti di cognizione o linee di indagine ritenute utili per l'avvio delle ricerche. Se richiesto dal giudice, l'esperto potrà inoltre esperire nell'occasione un tentativo di conciliazione.

Al fine dello svolgimento dell'incarico, l'esperto, se autorizzato dal giudice, può avvalersi di uno o più ausiliari. Si tratta di un'eventualità ricorrente, in quanto l'esperto – che solitamente, come accennato, è un giurista italiano – deve a sua volta attingere a fonti non disponibili in Italia, e integrare le proprie conoscenze con quelle di un giurista immerso nell'ordinamento straniero di cui tratta.

Il deposito dell'elaborato dell'esperto è preceduto dalla trasmissione di una bozza alle parti, per consentire loro di far pervenire, nel termine fissato dal giudice, eventuali rilievi all'esperto. L'esperto deposita quindi la versione finale della relazione, redatta tenendo conto degli eventuali rilievi dalle parti, eventualmente tramite i rispettivi esperti di parte.

La remunerazione dell'esperto grava sulla parte soccombente e provvisoriamente, nel corso del procedimento, è solitamente posta a carico della parte indicata a tal fine dal giudice. Le parti rimangono comunque debtrici in solido, sicché l'esperto può comunque esigere il compenso da una qualsiasi parte se quella onerata non versa il dovuto.

In difetto di una specifica tabella tra quelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia 30 maggio 2002, il com-

penso dell'esperto è liquidato a vacanze orarie: Euro 14,68 per la prima ora di attività, Euro 8,15 per quelle seguenti. Anche quando le vacanze sono raddoppiate ai sensi dell'art. 52 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si tratta di un compenso irrisorio. Il problema, qui, non risiede tanto nel fatto che l'esperto, in questo modo, non si vede riconosciuta una remunerazione dignitosa: il vero problema, che spinge molti potenziali esperti a rifiutare in radice ogni incarico di questo genere, è dato dal fatto che il giudice può liquidare all'esperto, per le spese sostenute dall'ausiliario dell'esperto stesso, un importo non superiore a quello risultante dall'applicazione delle tariffe ora indicate²⁸.

In pratica, accade che l'esperto, ove pure si accontenti per sé della remunerazione quasi simbolica prevista dalle tariffe ministeriali, si trova quasi immancabilmente a dover corrispondere al suo ausiliario una somma (calcolata secondo il mercato) fatalmente superiore, talora di molto, all'importo massimo che potrà vedersi liquidato dal giudice per l'ausilio ricevuto. In breve, nel quadro normativo attuale, l'esperto, che pure si faccia bastare una remunerazione irrisoria, rischia di dover scegliere fra due alternative non allettante: rinunciare ad avvalersi di un ausiliario, correndo però il pericolo di produrre una relazione manchevole per qualche aspetto; oppure puntare ad una relazione tecnicamente esatta, stesa con

²⁸ Cass. 21 settembre 2017, n. 21963, in *CED*: «anche [per] il rimborso delle attività, svolte dai prestatori d'opera di cui il consulente sia stato autorizzato ad avvalersi, debbano trovare applicazione le medesime tabelle con cui deve essere determinata la misura degli onorari dei consulenti tecnici, anche in virtù della natura di *munus publicum* che caratterizza l'incarico assegnato al consulente, del quale l'ausiliario non può ignorare l'esistenza e che, inevitabilmente, si riflette anche sul rapporto tra l'ausiliario e il consulente».

l'aiuto di un giurista del paese di cui si discorre, ma col rischio di dover remunerare di tasca propria l'opera dell'ausiliario.

7. *Segue*: altri mezzi impiegati nella prassi

Per la Cassazione, il giudice italiano che debba determinare il contenuto del diritto straniero può ricorrere «a qualsiasi mezzo, anche informale, valorizzando il ruolo attivo delle parti come strumento utile per la relativa acquisizione»²⁹.

Nessuna formalità connessa alla legalizzazione o alla traduzione giurata si rende necessaria per acquisire al giudizio gli estratti della legislazione straniera³⁰. In questo, il regime instaurato dalla legge n. 218/1995, non sembra aver inciso sull'esperienza maturata sotto il regime previgente, ove si richiedeva alla parte – che, come visto, al tempo doveva provare il contenuto del diritto straniero invocato – solo di «fornire tutta la documentazione necessaria» affinché il giudice potesse trarre ragione del proprio convincimento in ordine alla disciplina straniera pertinente³¹.

La libertà di forme nel reperimento del diritto straniero è controbilanciata dalla libertà di cui gode il giudice nel valutare,

²⁹ Cfr. Cass. 3 agosto 2017, n. 19428, in *CED*; Cass. n. 14777/2009, cit.; Cass. n. 9189/2012, cit. In termini affini anche Cass. n. 1867/2018, cit.

³⁰ Cfr. Cass. n. 14777/2009, cit.: «deve considerarsi legittimamente utilizzabile il testo – anche parziale – tradotto di una legge o di una Costituzione straniera ... senza che – in difetto di qualsiasi specifica contestazione di divergenza tra la traduzione acquisita e la norma nel suo testo originale – si renda necessaria la traduzione giurata di un interprete abilitato italiano, non essendo al riguardo applicabile la disciplina sulla legalizzazione di atti dall'estero ...».

³¹ Cfr., fra le altre, Cass. 20 maggio 2001, n. 7365, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2002, p. 745 ss.

secondo il suo prudente apprezzamento, l'attendibilità delle fonti acquisite.

Nella prassi si registrano due principali mezzi «atipici» – nel senso di non previsti dall'art. 14 della legge n. 218/1995 – di accertamento del diritto straniero.

Il primo è il ricorso alla scienza privata del giudice. Nulla impedisce a quest'ultimo, infatti, di risalire al contenuto del diritto straniero attingendo direttamente alle fonti di cognizione ritenute utili. Degna di menzione, per quanto riguarda il diritto degli Stati membri dell'Unione europea, è la raccolta disponibile nel portale *e-Justice*³², gestito dalla Commissione europea, che racchiude, nella sezione «Legislazione nazionale», informazioni di base sui sistemi giuridici degli Stati membri, con collegamenti alle principali banche dati normative nazionali. Esistono peraltro numerosi altri archivi settoriali, spesso accessibili gratuitamente, costituiti e (talora) aggiornati da soggetti istituzionali, come ad esempio *Couples in Europe*³³, sui regimi patrimoniali fra coniugi e partner di unioni registrate, realizzato dal Consiglio dei Notariati dell'Unione europea in collaborazione con altri soggetti, col sostegno finanziario della Commissione europea³⁴.

Il secondo mezzo atipico più diffuso è la richiesta di assistenza alle ambasciate e alle rappresentanze consolari in Italia dei paesi la cui legge va accertata.

Le autorità interrogate non sono giuridicamente tenute a dare seguito a simili richieste. Di fatto, tuttavia, le richieste in parola vengono quasi sempre onorate a titolo di cortesia,

³² <https://e-justice.europa.eu>.

³³ <http://www.coupleseurope.eu>.

³⁴ Per altre banche dati si veda il portale <https://aldricus.giustizia.it> nella pagina «Link utili» della sezione «Risorse».

peraltro quasi sempre attraverso la sola fornitura di estratti (in lingua originale) della legislazione del paese rappresentato.

8. Quali le conseguenze della impossibilità di accertare il tenore delle norme straniere pertinenti?

Non sempre l'accertamento del diritto straniero porta a risultati utili alla decisione di merito. Accade talvolta che l'accertamento si riveli – all'atto pratico – impossibile. Capita che l'esperimento dei mezzi di indagine sopra esaminati non consenta di reperire la normativa straniera, o ne restituisca una rappresentazione incompleta, ambigua o altrimenti inidonea ai fini del giudizio, ad esempio per via dell'emergere di indicazioni contraddittorie, senza che sia chiaro il criterio che dovrebbe indurre a preferire una certa soluzione ricostruttiva o un'altra. Opera in questi casi la regola sussidiaria che si incontra nell'art. 14, co. 2, della legge n. 218/1995: «Qualora il giudice non riesca ad accertare la legge straniera indicata, neanche con l'aiuto delle parti, applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa». In mancanza, prosegue la disposizione, «si applica la legge italiana».

Si immagini, per esempio, che penda in Italia un procedimento di divorzio per il quale i coniugi, avvalendosi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 1259/2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (Roma III)³⁵, abbiano compiuto una scelta a favore di una legge straniera. Si supponga, tuttavia, che il giudice non riesca a procurarsi una conoscenza adeguata di tale leg-

³⁵ *G.U.U.E.*, L 343 del 29 dicembre 2010, p. 10 ss.

ge, malgrado l'impiego dei mezzi descritti sopra. Prima di ripiegare sulla legge italiana, dovrà fare appello all'art. 8 del medesimo regolamento, che individua la legge applicabile al divorzio in mancanza di scelta. Di fatto, dovrà applicare la legge designata dai criteri di collegamento obiettivi ivi previsti: potrebbe trattarsi, a sua volta, di una legge straniera. Solo ove non sia possibile determinare il contenuto anche di tale legge potrà applicarsi la legge italiana.

La tecnica appena illustrata segnala come il legislatore del 1995 abbia inteso rigettare l'aprioristica prevalenza della legge del foro sul diritto straniero, fissando le condizioni per far sì che il diritto straniero, quando richiamato dalla norma di conflitto, trovi la maggiore applicazione possibile³⁶.

È ragionevole chiedersi se l'applicazione della legge suppletiva sia totale o abbia luogo nella sola misura necessaria per integrare la legge straniera parzialmente non accertata. La giurisprudenza, che non ha mai affrontato la questione in modo specifico, si è tuttavia espressa su un problema assai simile: quello che sorge quando si tratta di identificare le conseguenze della incompatibilità degli effetti della legge straniera rispetto all'ordine pubblico italiano. L'art. 16, co. 2, della legge n. 218/1995 delinea un percorso identico a quello previsto all'art. 14: quando è esclusa per contrarietà all'ordine pubblico l'applicazione della legge straniera richiamata in prima battuta, si applica la legge richiamata da eventuali altri criteri di collegamento che abbiano vocazione a regolare la fattispecie; se tale soluzione si rivela impossibile, sovviene la legge italiana.

³⁶ N. BOSCHIERO, *Articolo 14 – Conoscenza del diritto straniero applicabile*, in S. BARIATTI (a cura di), *Legge 31 maggio 1995 n. 218, Riforma del sistema italiano di Diritto Internazionale Privato – Commentario*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1996, p. 1035 ss., a p. 1042.

Con riferimento all'art. 16, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che il giudice, ove concluda la verifica appena delineata nel senso di ritenere applicabile la legge italiana, «farà applicazione di tutte le norme da questa previste»³⁷. Questo linguaggio prefigura un abbandono «in blocco» della legge inizialmente richiamata (escluso dunque ogni intervento interpretativo che miri a preservarne certi contenuti, in ipotesi accettabili, distinguendoli da quelli invece contrari all'ordine pubblico), e una sostituzione altrettanto integrale con la legge richiamata a titolo sussidiario.

Poiché il meccanismo che si vede all'opera nell'art. 16, co. 2, è identico a quello che si rinviene nell'art. 14, co. 2, è lecito credere che la soluzione appena esposta valga anche per l'ipotesi in cui il diritto straniero richiamato in prima battuta risulti inconoscibile.

Tornando al presupposto di operatività della regola sussidiaria dell'art. 14, co. 2, della legge n. 218/1995, è bene segnalare che, ad avviso della giurisprudenza, perlopiù approvata dalla dottrina, si versa in una situazione di «impossibilità» di accertare il diritto straniero anche quando l'accertamento, di per sé in astratto possibile, richiederebbe dei tempi incompatibili con le speciali esigenze di celerità che contraddistinguono il procedimento in corso: di fatto, il giudice italiano che per emettere un sequestro conservativo dovrebbe normalmente valutare il *fumus* delle ragioni del ricorrente in base a un diritto straniero (quello deputato a regolare la sostanza del rapporto a cui si riferisce la cautela), può, di fronte all'urgenza di provvedere, legittimamente statuire sul punto conformemente al diritto italiano³⁸.

³⁷ Cass. 9 maggio 2007, n. 10549, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2008, p. 216 ss.

³⁸ Cfr. Trib. Savona 15 novembre 2012, in www.ilcaso.it. Prima ancora Trib. Modena 11 luglio 1998, in *DeJure*.

È appena il caso di mettere in luce il rischio, forse inevitabile, insito in una simile soluzione. L'apprezzamento della verosimile fondatezza del diritto ricorrente potrebbe condurre ad esiti diversi se condotto in base al diritto italiano o in base alla legge italiana regolatrice del rapporto. Non si può dunque escludere che la cautela venga concessa per un diritto che in sede di merito si dimostrerà insussistente, o al contrario venga negata malgrado la piena fondatezza delle ragioni del ricorrente.

Capitolo III

L'accertamento del diritto straniero ad opera di autorità non giudiziarie

Sommario: 1. Considerazioni comuni. – 2. L'ufficiale dello stato civile. – 3. Il notaio.

1. Considerazioni comuni

Come detto, il procedimento giudiziario non è l'unico contesto in cui l'operatore può entrare in contatto col diritto straniero. Altre autorità e in genere altre figure incaricate di funzioni o uffici pubblici debbono talora servirsi, per svolgere i compiti loro affidati, di norme prodotte da Stati stranieri.

È questo il caso, ad esempio, dei notai, dei funzionari consolari, degli ufficiali dello stato civile, come di enti quali il Fondo di garanzia per le vittime della strada¹, o nell'esperienza fino al 2018, il Fondo di solidarietà a favore del coniuge in stato di bisogno².

¹ Ai sensi dell'art. 284 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private).

² Istituito ad opera dell'art. 1, co. 414, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016). V. FRANZINA, *Il Fondo di solidarietà per il coniuge in stato di bisogno: profili di diritto internazionale privato*, in *Nuove leggi civili commentate*, 2017, p. 930 ss.

L'analisi che segue si concentrerà su due figure: quella del notaio e quella dell'ufficiale dello stato civile.

Va osservato che tanto il notaio quanto l'ufficiale dello stato civile debbono – al pari del giudice, come si è visto – applicare d'ufficio il diritto straniero, quando così dispongano le pertinenti norme di diritto internazionale privato. Non avendo queste nulla di facoltativo, ogni autorità chiamata ad esercitare le sue funzioni rispetto a situazioni rientranti nella sfera applicativa delle norme in parola, deve seguire le prescrizioni ivi stabilite, ricavando la disciplina della fattispecie considerata dal diritto straniero da esse eventualmente indicato come applicabile.

Sia il notaio che l'ufficiale di stato civile, del resto, debbono assicurare un'applicazione genuina del diritto straniero, secondo quanto richiesto – a qualsiasi autorità dello Stato, non solo al giudice – dall'art. 15 della legge n. 218/1995.

È invece solo al giudice che si riferisce l'art. 14 della legge n. 218/1995 quando disciplina l'iniziativa volta all'accertamento del diritto straniero, i mezzi impiegabili a questo scopo e le conseguenze della rilevata impossibilità di procurarsi la conoscenza delle norme pertinenti. Tutta la disposizione è pensata per applicarsi in un contesto specifico – quello del processo – che è diverso da quello in cui opera l'ufficiale di stato civile e (salvo casi di delega di funzioni giudiziarie) il notaio.

Di fatto, i soggetti diversi dal giudice non possono ricorrere ai mezzi di indagine del diritto straniero indicati dall'art. 14, o quanto meno non possono ricorrervi in forza di tale previsione. In relazione a questo profilo occorre distinguere al variare del soggetto considerato.

2. L'ufficiale dello stato civile

Non è infrequente che l'ufficiale dello stato civile abbia necessità di conoscere il diritto straniero. Si pensi al caso che si pone quando l'ufficiale riceve la denuncia di nascita di un cittadino straniero ove l'ufficiale dovrà avere cura di verificare, tra le altre cose, che il prenome e il cognome attribuiti al soggetto siano conformi alla legge del paese di cittadinanza, tale essendo, ai sensi della convenzione di Monaco del 5 settembre 1980 sulla legge applicabile in materia di nomi e cognomi³, la legge applicabile all'attribuzione del nome.

Nessuna previsione normativa, tuttavia, regola espressamente ed in modo specifico i mezzi di cui può avvalersi l'ufficiale di stato civile per informarsi sul diritto straniero, né risultano dei servizi specifici o dei protocolli volti ad assistere l'ufficiale in questa attività.

Nella prassi si incontrano fondamentalmente due soluzioni. La prima consiste nella richiesta rivolta dall'ufficiale interessato alla prefettura territorialmente competente affinché interessi a questo fine il Ministero dell'interno. Pervenuta la richiesta, il Ministero dell'interno si attiva per reperire le informazioni richieste. Non disponendo di strutture interne dedicate al reperimento delle informazioni sul diritto straniero, il Ministero dell'interno è solito inoltrare la richiesta al Ministero degli Affari esteri, il quale a propria volta investe della richiesta la rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel paese di cui occorre accertare il diritto. I tempi occorrenti a completare il percorso appena descritto sono spesso non brevi.

La seconda soluzione, sviluppatasi per ovviare alle criticità del percorso ora indicato consiste nell'invio diretto di spe-

³ Eseguita con legge 19 novembre 1984 n. 950, in *G.U.R.I.*, n. 27 del 2 febbraio 1990; per il testo e altre informazioni: <http://ciec1.org>.

cifiche richiesta da parte dell'ufficiale interessato all'autorità consolare italiana nel paese interessata. Non esiste una disposizione che autorizza un simile dialogo diretto. Militano però a favore dell'ammissibilità di questa soluzione almeno due argomenti. Il primo è che l'art. 52 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sull'ordinamento e le funzioni degli uffici consolari, là dove assegna all'autorità consolare il compito di rilasciare «attestazioni concernenti leggi e consuetudini vigenti ... nello Stato di residenza», non indica quali soggetti possono investire l'autorità consolare di tale richiesta, e comunque non esclude che fra questi rientri una diversa autorità dello Stato, portatrice, come in questo caso, di un qualificato interesse a una siffatta attestazione. Il secondo argomento, più connesso alla figura dell'ufficiale dello stato civile, valorizza invece l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sull'ordinamento dello stato civile, per cui «[l']autorità diplomatica o consolare trasmette ai fini della trascrizione copia degli atti e dei provvedimenti relativi al cittadino italiano formati all'estero all'ufficiale dello stato civile». La disposizione tipizza almeno un caso in cui è ammesso il dialogo diretto tra autorità consolare e l'ufficiale dello stato civile. Si giustifica così il dialogo inverso dall'ufficiale all'autorità consolare, quanto meno per richiedere chiarimenti in ordine ai provvedimenti formati all'estero trasmessi dall'autorità.

È invece sostanzialmente estranea alla prassi la soluzione consistente nell'interrogare la rappresentanza consolare straniera in Italia. Si ritiene, infatti, che l'ufficiale dello stato civile – in difetto di un'espressa previsione di legge – non sia autorizzato ad instaurare direttamente un dialogo con le autorità straniere, necessitando dell'intermediazione delle autorità apicali. Lo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000, in effetti, offre degli indizi in tal senso. Ne è un

esempio l'art. 83 che, in relazione alla morte in Italia dello straniero, dispone che «[l]’ufficiale dello stato civile spedisce sollecitamente copia dell’atto di morte al Ministero degli affari esteri per la trasmissione all’autorità diplomatica o consolare dello Stato di cui il defunto era cittadino».

Quanto all’impossibilità per l’ufficiale dello stato civile di accertare il contenuto del diritto straniero, due, in astratto, sono le vie percorribili. La prima opzione corrisponde all’applicazione analogica dell’art. 14, co. 2, della legge n. 218/1995. L’ufficiale, in questa prospettiva, potrebbe applicare la legge richiamata da un diverso criterio di collegamento pertinente alla fattispecie o, in difetto, applicare la legge italiana. La seconda opzione consiste nel rifiuto di trascrivere il provvedimento formato all’estero o di compiere l’atto soggetto alla legge straniera. Il rifiuto darà così luogo, per l’interessato, alla possibilità di adire l’autorità giudiziaria italiana, rispettivamente, per domandare l’accertamento dell’assenza di condizioni ostative alla trascrizione del provvedimento straniero (*ex art. 67 della legge n. 218/1995, alla Corte d’Appello*) o l’impugnazione del rifiuto di ricevere l’atto retto dalla legge straniera (*ex art. 95 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000, al Tribunale*).

La prassi documentata non permette di registrare una chiara preferenza a favore dell’una o l’altra via.

3. Il notaio

Gli atti che il notaio italiano ha il compito di ricevere possono riguardare rapporti retti da una legge straniera, o che presuppongano uno *status* o dei poteri rappresentativi disciplinati da norme straniere.

In simili situazioni, è dovere del notaio reperire le fonti del diritto straniero, così da sincerarsi che l’atto compiuto con il suo coinvolgimento sia conforme alla legge che regola

il rapporto giuridico interessato dall'atto. Tale dovere, per la dottrina⁴, è da ricondurre alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, recante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, il cui art. 28 vieta al notaio di ricevere atti che siano proibiti in modo espresso «dalla legge»: espressione, quest'ultima, nella quale parrebbe potersi scorgere, secondo una lettura peraltro non pacifica, un riferimento non solo alla legge italiana ma anche alla legge straniera eventualmente richiamata dalle norme di diritto internazionale privato operanti in Italia per regolare la specie⁵. È compito quindi del notaio attivare gli strumenti a sua disposizione per assicurare l'osservanza della legge straniera, quando applicabile.

Il notaio può usufruire di più risorse per munirsi della conoscenza del diritto straniero. Quella più frequentemente utilizzata consiste nell'interpello dell'Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato. L'Ufficio riceve regolarmente simili richieste di assistenza. Le soddisfa attingendo a risorse interne all'Ufficio stesso, segnatamente banche dati. Quando tali risorse si rivelano insufficienti, si rivolge a notai che esercitano le proprie funzioni nel paese la cui legge va accertata.

Il notaio può poi reperire in autonomia il contenuto del diritto straniero incaricando un esperto o interrogando le rappresentanze consolari italiane nel paese la cui legge deve essere accertata, secondo quanto osservato poco sopra con riferimento agli ufficiali di stato civile. La prassi attesta, in qualche caso, l'invio di richieste alle autorità consolari del paese

⁴ Cfr. DAMASCELLI, *Sul dovere di conoscenza della legge straniera applicabile da parte del notaio*, in *Professione e Ricerca. Attualità e problematiche in materia di nullità relative*, Vivere in, 2009, p. 309 ss.

⁵ In argomento, anche per ulteriori rinvii, CALÒ, *La responsabilità del notaio per l'applicazione del diritto straniero*, in *Notariato*, 2009, p. 545 ss.

straniero in questione, operanti in Italia. Tali autorità, come detto in precedenza, non sono peraltro tenute in linea generale a fornire questo genere di informazioni.

È discusso in dottrina il tema delle conseguenze derivanti dall'impossibilità, per il notaio, di accertare il contenuto del diritto straniero. A differenza dell'ufficiale dello stato civile, il rifiuto del notaio di ricevere l'atto non è una opzione che la legge contempla. Per tale ragione, l'unica soluzione sembra essere quella dell'applicazione in via analogica dell'art. 14, co. 2, della legge n. 218/1995: il notaio potrà allora applicare una legge diversa, richiamata da un altro criterio di collegamento pertinente alla fattispecie, o, in difetto, la legge italiana.

Massime

Cass., 12 novembre 1999, n. 12538

Secondo l'art. 14 l. 31 maggio 1995 n. 218 ..., l'accertamento della legge straniera dev'essere compiuto d'ufficio dal giudice e, pertanto, le norme di diritto straniero richiamate da quelle di diritto internazionale privato vengono inserite nell'ordinamento interno e sono conseguentemente assoggettate al trattamento processuale proprio delle norme giuridiche, trovando in conseguenza piena applicazione riguardo ad esse l'art. 113 del codice di procedura civile, che attribuisce in via esclusiva al giudice il potere di individuare le norme applicabili alla fattispecie dedotta in giudizio.

Cass., 26 febbraio 2002, n. 2791

Secondo l'art. 14 della legge 31 maggio 1995, n. 218 ... ai fini della conoscenza della legge straniera il giudice italiano può avvalersi, oltre che degli strumenti indicati nelle convenzioni internazionali e delle informazioni acquisite tramite il Ministero della Giustizia, anche di quelle assunte tramite esperti o istituzioni specializzate, potendo ricorrere, onde garantire effettività al diritto straniero applicabile, a qualsiasi mezzo, anche informale, valorizzando il ruolo attivo delle parti come strumento utile per la relativa acquisizione; ne consegue, pertanto, che è legittimamente utilizzabile il testo tradotto di una legge straniera (nella specie: del Camerun), proveniente dall'ambasciata di quel Paese che ne attesti la conformità all'originale, senza che – in difetto di qualsiasi specifica contestazione di divergenza tra la traduzione acquisita e la norma nel suo testo originale – si rendano necessarie né la le-

galizzazione di tale documento a cura di organo abilitato italiano, né l'acquisizione del testo di legge straniera in lingua originale, né la sua traduzione ad opera di un interprete giurato.

Dall'art. 15 della legge 31 maggio 1995 n. 218, ai cui sensi la legge straniera è applicata secondo i propri criteri di interpretazione e di applicazione nel tempo, discende che il diritto straniero, operante nell'ordinamento italiano secondo le norme di diritto internazionale privato, deve essere applicato dal giudice italiano avvalendosi di tutti gli strumenti interpretativi posti dall'ordinamento straniero, e quindi nella sua globalità e nella dimensione in cui esso si fa diritto vivente, senza tuttavia che ciò implichi un obbligo per il giudice di acquisire fonti giurisprudenziali o dottrinarie che corroborino l'una o l'altra delle possibili letture del testo normativo.

Cass., 3 agosto 2017, n. 19428

S'impone, pertanto che la Corte richiami qui il proprio ... orientamento interpretativo secondo cui "l'accertamento e l'applicazione della legge straniera, malgrado le peculiari difficoltà dipendenti dal fatto che la conoscenza della stessa legge esula dalla scienza ufficiale del giudice italiano, attiene pur sempre all'ufficio del giudice, alla stregua del principio iura novit curia. Per adempiere a tale suo dovere, il giudice può e deve avvalersi di ogni mezzo idoneo allo scopo e, quindi, anche della collaborazione delle parti, la quale costituisce però solo un'attività sussidiaria ed eventuale rispetto a quella del giudice, e non già esplicazione di quell'attività inerente all'onus probandi che normalmente incombe alle parti per l'accertamento dei fatti allegati, che siano rilevanti ai fini della decisione della controversia; così come può procedere direttamente alla ricerca della legge straniera e applicarla eventualmente d'ufficio, ove egli ne abbia conoscenza personale e diretta, o, in mancanza, rivolgendo richiesta di informazioni direttamente al Ministero [della Giustizia] o all'autorità consolare italiana residente nello Stato al cui ordinamento appartiene la norma da applicare, ovvero alle autorità diplomatiche dello stesso Stato residenti in Italia".

Cass., 25 gennaio 2018, n. 1867

Come questa Corte ha più volte affermato ... l'obbligo del giudice di ricercare, d'ufficio, le fonti del diritto va riferito anche alle norme giuridiche degli ordinamenti stranieri, se del caso individuate con gli strumenti di cui all'art. 14 della legge n. 218 del 1995, per la cui acquisizione è possibile ricorrere a qualsiasi mezzo, senza che sussista, in capo alla parte che la invochi, alcun onere di indicazione né di allegazione documentale. Del resto, ... la puntuale individuazione della legge applicabile sfugge a qualsiasi preclusione, trattandosi di un dovere officioso del giudice; pertanto, la deduzione della parte che ne lamenti l'erronea individuazione non costituisce un'eccezione, bensì una sollecitazione al giudice ad avvalersi del dovere di fare applicazione della norma effettivamente destinata a regolare il caso di specie, in attuazione del principio iura novit curia, dovere la cui violazione costituisce ragione di ricorso per violazione di legge.

Bibliografia

- BOSCHIERO N., *Articolo 14 – Conoscenza del diritto straniero applicabile*, in S. BARIATTI (a cura di), *Legge 31 maggio 1995 n. 218, Riforma del sistema italiano di Diritto Internazionale Privato – Commentario*, in *Nuove leggi civili commentate*, 1996, pp. 1035-1043.
- BOSCHIERO N., UBERTAZZI B., *Italy: Proof and Information about Foreign Law in Italy*, in Y. NISHITANI (a cura di), *Treatment of Foreign Law – Dynamics towards Convergence?*, Springer, 2017, pp. 255-287.
- CALÒ E., *La responsabilità del notaio per l'applicazione del diritto straniero*, in *Notariato*, 2009, pp. 545-550.
- CALÒ E., *La prova del diritto straniero*, in *Studi e materiali - Quaderni trimestrali del Consiglio Nazionale del Notariato*, 2013, pp. 989-1008.
- CALVIGIONI R., *Il diritto internazionale privato applicato allo stato civile*, Maggioli, 2019.
- CARBONE S.M., *Articolo 14 – Conoscenza del diritto straniero applicabile*, in F. POCAR e altri, *Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato e processuale: legge 31 maggio 1995 n. 218 – Commentario*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 1995, pp. 960-973.
- CARBONE S.M., *La conoscenza del diritto straniero e il giudice italiano*, in *Diritto del commercio internazionale*, 2009, pp. 193-206.
- CECCHERINI A., *Il diritto straniero nella giurisprudenza di legittimità*, in *Il Fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2004, pp. 692-694.
- CORBETTA F., *La Cassazione e l'interpretazione del diritto straniero richiamato dalle norme di conflitto*, in *Corriere giuridico*, 2003, pp. 398-402.

- DAMASCELLI D., *Sul dovere di conoscenza della legge straniera applicabile da parte del notaio*, in *Professione e ricerca. Attualità e problematiche in materia di nullità relative*, Vivere in, 2009, pp. 309-328.
- DE MAESTRI M.E., PESCE F., *Sui limiti applicativi dell'articolo 14 della legge n. 218 del 1995 alla luce della recente giurisprudenza della Suprema Corte*, in *Diritto del commercio internazionale*, 2010, pp. 223-241.
- DI MURO A., *La ricerca e l'interpretazione del diritto straniero. La Cassazione di fronte agli artt. 14 e 15 della legge n. 218/1995*, in *Giurisprudenza italiana*, 2003, pp. 480-484.
- FRANZINA P., *L'applicazione genuina del diritto straniero richiamato dalle norme di conflitto dell'Unione europea*, in E. TRIGGIANI e altri (a cura di), *Dialoghi con Ugo Villani*, Cacucci, 2017, pp. 1113-1120.
- FRANZINA P., *La connaissance du droit étranger: cadre juridique et moyens disponibles en Italie*, in G. CERQUEIRA, N. NORD (a cura di), *La connaissance du droit étranger. À la recherche d'instruments de coopération adaptés*, Société de Législation Comparée, 2021, pp. 105-120.
- FRIGO M., FUMAGALLI L., *L'assistenza giudiziaria internazionale in materia civile (Notificazione, Assunzione di prove, Informazioni sul diritto straniero)*, Giuffrè, 2003.
- FUMAGALLI L., *Diritto straniero (applicazione e limiti)*, in *Enciclopedia del diritto (Annali, vol. IV)*, Giuffrè, 2011, pp. 467-490.
- IVALDI P., *In tema di applicazione giudiziale del diritto straniero*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2010, pp. 585-602.
- QUEIROLO I., *Conoscenza del diritto straniero e contraddizioni della giurisprudenza italiana*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2010, pp. 603-634.
- QUEIROLO I. e altri, *Italy*, in C. ESPLUGUES, J.L. IGLESIAS, G. PALAO (a cura di), *Application of Foreign Law*, Sellier, 2011, pp. 237-253.
- QUEIROLO I., PESCE F., *Applicazione del diritto straniero e dichiarazione giudiziale di paternità di un cittadino extraeuropeo*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2012, pp. 1148-1171.

Finito di stampare nel mese di novembre 2021
nella Stampatre s.r.l. di Torino
Via Bologna, 220

